



VIVARELLI - CASANOVI & PARTNERS
COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI - CONSULENTI DEL LAVORO

Associati

CASANOVI RAG. FRANCO
VIVARELLI DOTT. ENRICO
SERAFINI RAG. RICCARDO

Collaboratori

TURCHI DOTT. LIVIO

Altri Professionisti

MINICUCCI DOTT. LEOPOLDO
PAMPANINI DOTT. DAVID

Firenze, 26 gennaio 2023

Ai Clienti interessati

Loro indirizzi

Oggetto: **Dichiarazione IVA 2023 (a.b. 2022)**

Vi informiamo che tutti i soggetti IVA, salvo specifici casi di esonero, devono presentare la Dichiarazione IVA 2023, relativa all'anno 2022, in forma autonoma (separatamente dal Modello Redditi) nel periodo compreso tra

1° febbraio – 2 maggio 2023 (il 30 aprile cade di domenica).

Facciamo presente che il modello dichiarativo nella sua struttura complessiva, salvo alcune modifiche di dettaglio, presenta novità relativamente al quadro VO e al quadro CS di nuova istituzione.

Al fine di poter trasmettere telematicamente la dichiarazione in oggetto, entro i termini sopra indicati, invitiamo a farci pervenire, non oltre il 17/02/2023 la seguente documentazione:

Clienti con contabilità presso lo Studio

- a) fatture emesse e ricevute ed ogni altro documento contabile relativo al 2022¹⁾;
- b) copia dei Modd. F24, inerenti i versamenti periodici IVA, presentati nel 2022 e quello presentato entro il 16/01/2023;
- c) (eventualmente) copia delle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche trasmesse e dei relativi Modd. F24

1) Ricordiamo che per le fatture ricevute nel mese di dicembre è necessario, laddove presente, allegare la documentazione attestante la data effettiva di ricezione (cfr. nostra circolare del 24/01/2023)

versati entro la data di consegna della documentazione, precisando se gli importi dovuti sono stati rateizzati;

- d) copia dei Modd. F24 presentati relativi alla compensazione del credito IVA maturato al 31/12/2021;

Clienti con contabilità presso la propria sede amministrativa

- a) copia dei riepiloghi annuali IVA e delle liquidazioni periodiche;
- b) elenco delle fatture ricevute nel 2022 con traccia della data di ricezione ma registrate con “data di registrazione” 2023, la cui Iva a credito è confluita nella liquidazione periodica 2023, detraibile solo nella dichiarazione IVA per il 2022 (cfr. *nostra circolare del 1/02/2020*);
- c) copia della scheda contabile “IVA c/liquidazione periodica” o “Erario c/IVA”;
- d) copia dei Modd. F24, inerenti i versamenti periodici IVA, presentati nel 2022 e quello presentato entro il 16/01/2023;
- e) copia delle eventuali comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche trasmesse e delle (eventuali) rateizzazioni;
- f) copia dei Modd. F24 presentati relativi alla compensazione del credito IVA maturato al 31/12/2020;
- g) copia ricevute di trasmissione telematica delle dichiarazioni d’intento ricevute dai clienti “esportatori abituali”;
- h) prospetto “informazioni e dati relativi all’attività” (all. 1);
- i) prospetto “ripartizione delle operazioni imponibili” (all. 2);
- j) prospetto “plafond - per esportatori abituali” (all. 3);
- k) prospetto “liquidazioni periodiche” (all. 4);
- l) “check list – visto di conformità” (all. 5).

Saldo IVA annuale a debito

Indipendentemente dalla data di presentazione della dichiarazione IVA, il saldo a debito dovrà essere versato entro il 16/03/2023.

E’ confermata la possibilità di rateizzare l’importo dovuto fino ad un massimo di 9 (nove) rate, con un tasso mensile dello 0,33% a partire dalla

seconda rata.

E' inoltre confermata la possibilità di differire il versamento del saldo annuale entro la scadenza prevista per il versamento delle somme dovute sulla base della dichiarazione dei redditi con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese/porzione di mese successivo al 16/03.

Dichiarazione IVA a credito

Relativamente all'utilizzo del credito IVA, eventualmente maturato al 31/12/2022, ricordiamo quanto segue:

- può essere liberamente utilizzato in compensazione verticale (IVA da IVA);
- può essere liberamente utilizzato, per compensazioni orizzontali fino ad un importo massimo di € 5.000,00 già a decorrere dal 01/01/2023²⁾;
- può essere utilizzato per compensazioni orizzontali per importi superiori ad € 5.000,00 a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione telematica della Dichiarazione IVA, se e soltanto se la stessa è provvista di visto di conformità rilasciato dal professionista (salvo casi specifici di esonero)³⁾.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti.



(Dott. Enrico Vivarelli)

2) Si ricorda che le compensazioni orizzontali non sono consentite in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo (Agenzia delle Riscossione) per importi superiori ad € 1.500,00.

3) In tal caso, ai fini del rilascio del visto di conformità, andrà compilata, insieme al professionista asseveratore, la **check list** di cui all'allegato 5), corredandola di tutta la necessaria documentazione.